



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 35 del 11/03/2021

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **UNDICI** del mese di **MARZO** alle ore **10:38**, il Vice Segretario Reggente, collegato in modalità telematica, dà atto che i componenti della Giunta Comunale partecipano alla seduta, mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 02.04.2020.

Risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CASSINELLI STEFANO	SINDACO	X	
MAINONI GIOVANNI LUCA	VICESINDACO	X	
CARIBONI SANDRO	ASSESSORE		X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Partecipa il **Vice Segretario Reggente, Pilatti Paolo**.

Assume la presidenza il **Sindaco Stefano Cassinelli** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità “per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

Rilevato che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – “è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 19 del 26.02.2018, come consentito dalla suddetta norma, il Comune di Dervio ha approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno;

Preso atto che l’art. 4 comma 2 del predetto Regolamento stabilisce che la misura dell’imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro e non oltre i termini di approvazione del Bilancio di Previsione e, qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio;

Considerato che con delibere della giunta comunale:

- n 18 del 16.03.2018 sono state approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno, poi confermate per il 2019;
- n. 19 del 28.02.2020 sono state approvate, come da prospetto che segue, le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020, da applicarsi nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre**, secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nel Regolamento comunale

ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE ALBERGHI/HOTEL/ALBERGHI DIFFUSI/CONDHOTEL	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
alberghi a 1 stella	€ 1,00
alberghi a 2 stelle	€ 1,00
alberghi a 3 stelle	€ 1,50
alberghi a 4 stelle	€ 2,00
alberghi a 5 stelle	€ 2,50

alberghi a 5 stelle lusso	€ 3,00
---------------------------	--------

ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Affittacamere – Foresterie Lombarde	€ 1,00
Affittacamere - Locande	€ 1,00
Case e appartamenti per ferie e vacanze	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Villaggi turistici	€ 1,00
Rifugi Alpinistici, escursionistici, bivacchi fissi	€ 1,00
Altri esercizi e alloggi privati	€ 1,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea Aziende ricettive all'aria aperta/campeggi	€ 0,50 Nel caso di piazzole utilizzate in modo stanziale (stagionale o annuale) l'imposta di soggiorno viene forfettariamente quantificata in € 50,00/piazzola da versare in unica soluzione entro il 15.08 di ogni anno

LOCAZIONI BREVI (ART 4 D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017)	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Locazioni brevi	€ 1,00

Vista la legge Regionale n° 27 del 01.10.2015;

Visto l'art. 4 del D.L. 50/24.04.2017 (regime fiscale delle locazioni brevi);

Ritenuto di procedere a modificare le tariffe dell'imposta di soggiorno del Comune di Dervio, limitatamente alle tariffe previste per le aziende ricettive all'aria aperta/campeggi stabilendo:

- nel caso di piazzole utilizzate in modo stanziale (stagionale o annuale) l'imposta di soggiorno viene forfettariamente quantificata in € 100,00/piazzola da versare in unica soluzione entro il 15.08 di ogni anno;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3

dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale dispone: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- la deroga a quanto disposto dal comma 169 appena citato, prevista dall’ [art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#);

- il decreto crescita 34/2019 ed in particolare l’art. 15-bis “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali“ che stabilisce:

all’ [articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

15-quater. A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), al contributo di soggiorno di cui all’[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché al contributo di cui all’[articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2021 le seguenti misure dell’imposta di soggiorno, per persona e pernottamento, da applicarsi nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre**, secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nel Regolamento comunale,

ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE ALBERGHI/HOTEL/ALBERGHI DIFFUSI/CONDHOTEL	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
alberghi a 1 stella	€ 1,00

alberghi a 2 stelle	€ 1,00
alberghi a 3 stelle	€ 1,50
alberghi a 4 stelle	€ 2,00
alberghi a 5 stelle	€ 2,50
alberghi a 5 stelle lusso	€ 3,00

ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Affittacamere – Foresterie Lombarde	€ 1,00
Affittacamere - Locande	€ 1,00
Case e appartamenti per ferie e vacanze	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Villaggi turistici	€ 1,00
Rifugi Alpinistici, escursionistici, bivacchi fissi	€ 1,00
Altri esercizi e alloggi privati	€ 1,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea Aziende ricettive all'aria aperta/campeggi	€ 0,50 Nel caso di piazzole utilizzate in modo stanziale (stagionale o annuale) l'imposta di soggiorno viene forfettariamente quantificata in € 100,00/piazzola da versare in unica soluzione entro il 15.08 di ogni anno

LOCAZIONI BREVI (ART 4 D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017)	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Locazioni brevi	€ 1,00

Nelle strutture di cui all'art. 2 del Regolamento, come sopra indicate, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, ad esclusione delle strutture ricettive all'aria aperta-campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea per le quali l'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 pernottamenti anche non consecutivi e con la particolarità per le piazzole utilizzate in modo stanziale.

- 2) Di dare atto che per gli esercizi successivi al 2021, qualora detto provvedimento non venisse adottato, le medesime rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006;
- 3) Di dare atto che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno finalizzati al sostegno dello sviluppo del sistema turistico;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze esclusivamente in modalità telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it e diventerà efficace secondo quanto stabilito dalla nuova normativa sopra riportata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Stefano Cassinelli

il Vice Segretario Reggente
Pilatti Paolo
